



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 settembre 2011 (07.09)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0229 (COD)**

**13700/11  
ADD 2**

**AGRILEG 100  
AGRIORG 142  
AGRIFIN 71**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: [30 agosto 2011](#)

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: SEC(2011) 1009 definitivo

Oggetto: DOCUMENTO DI LAVORO DEI SEVIZI DELLA COMMISSIONE  
SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO che accompagna il documento  
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2011) 1009 definitivo.

---

All.: SEC(2011) 1009 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.8.2011  
SEC(2011) 1009 definitivo

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine**

{COM(2011) 525 definitivo}  
{SEC(2011) 1008 definitivo}

## SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

*che accompagna il documento*

**Proposta di**

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine**

### **1. INTRODUZIONE**

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, segnatamente, l'identificazione dei bovini e l'etichettatura facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli *obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese* secondo quanto illustrato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE" (COM (2009)544). Tale regolamento istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, compresa un'etichettatura facoltativa, e contiene disposizioni riguardanti il doppio marchio auricolare, i registri delle aziende, i passaporti per i bovini e le basi di dati informatizzate nazionali.

Le norme comunitarie in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini erano state rafforzate nel 1997 a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) con l'introduzione della marcatura convenzionale. Le tecniche di identificazione elettronica (EID), che all'epoca non erano ancora così sviluppate da poter essere introdotte, sono notevolmente migliorate negli ultimi dieci anni. L'identificazione elettronica basata sull'identificazione a radiofrequenza (RFID) permette, tra le altre cose, una lettura più rapida e precisa dei codici dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che rende possibile una tracciabilità più rapida degli animali o degli alimenti potenzialmente infetti. Questo consente di risparmiare costi della manodopera per la lettura manuale, ma comporta, nel contempo, costi più elevati per le apparecchiature. La legislazione vigente in materia di identificazione dei bovini non riflette pertanto questi recenti sviluppi tecnologici.

Gli obiettivi generali della presente proposta, in termini di *identificazione degli animali*, sono i seguenti:

1. sostenere la competitività del settore;
2. ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le procedure per quanto riguarda i passaporti degli animali e i registri delle aziende;
3. contribuire al miglioramento della salute pubblica e della salute degli animali grazie a un sistema più rapido e preciso di tracciabilità dei bovini.

L'obiettivo generale, in termini di *etichettatura facoltativa delle carni bovine*, è il seguente:

1. ridurre gli oneri amministrativi inutili per l'etichettatura delle carni bovine.

## **2. OPZIONI STRATEGICHE**

Nella presente relazione sono analizzate diverse ***opzioni strategiche*** per l'identificazione elettronica dei bovini e per l'etichettatura delle carni bovine:

### **2.1 Identificazione elettronica dei bovini**

#### **OPZIONE 1: "NESSUN INTERVENTO" O MANTENIMENTO DELLO STATUS QUO (SCENARIO DI BASE)**

La mancata modifica delle disposizioni in vigore significherebbe che i bovini continuerebbero ad essere identificati mediante due marchi auricolari visibili convenzionali e che gli attuali oneri amministrativi non sarebbero ridotti. Il quadro normativo vigente non vieta agli Stati membri l'uso di identificatori elettronici su base volontaria, ma questo non esonera dall'obbligo di utilizzare anche i marchi visibili ufficiali. In assenza di norme tecniche armonizzate a livello dell'Unione, in luoghi diversi potrebbero essere utilizzati tipi diversi di identificatori e lettori elettronici basati su frequenze RFID differenti.

**OPZIONE 2: REGIME FACOLTATIVO CON DUE SUBOPZIONI:** Con l'OPZIONE 2 si introdurrebbe l'identificazione elettronica come strumento di identificazione ufficiale. In questo caso non sarebbe possibile per uno Stato membro scegliere l'opzione "nessun intervento". Gli Stati membri dell'UE potrebbero optare per introdurre in via obbligatoria l'identificazione elettronica nei loro rispettivi territori (OPZIONE 2A) oppure potrebbero lasciare ai produttori la scelta di adottarla o meno (OPZIONE 2B). Per questa opzione, a differenza che per l'opzione 1, sarebbe necessario stabilire a livello dell'UE norme tecniche armonizzate per l'identificazione elettronica e per gli apparecchi di lettura. Queste norme tecniche non andrebbero tuttavia oltre quanto previsto dalle norme internazionali ISO.

**Opzione 2a:** L'introduzione dell'identificazione elettronica avviene su base volontaria a livello UE e **i singoli Stati membri hanno la possibilità di optare per un regime obbligatorio nel loro territorio**. Qualora optasse per il *regime obbligatorio*, uno Stato membro dovrebbe imporre lo stesso obbligo che nel caso dell'OPZIONE 3 (ad esempio, ogni bovino dovrebbe essere identificato con un marchio auricolare visibile convenzionale E con un identificatore elettronico, sia questo un marchio auricolare o un bolo). Qualora lo Stato membro optasse per il *regime facoltativo*, i bovini potrebbero allora essere identificati mediante:

1. due marchi auricolari convenzionali; oppure
2. un marchio auricolare visibile convenzionale E un identificatore elettronico (ossia un marchio auricolare elettronico o un bolo) che sia stato ufficialmente approvato.

**Opzione 2b:** L'introduzione dell'identificazione elettronica avviene su base volontaria a livello UE e **i singoli Stati membri non hanno la possibilità di optare per il regime obbligatorio**. Con il regime facoltativo i bovini potrebbero essere identificati mediante:

1. due marchi auricolari convenzionali; oppure

2. un marchio auricolare visibile convenzionale E un identificatore elettronico (ossia un marchio auricolare elettronico o un bolo) che sia stato ufficialmente approvato.

### **OPZIONE 3: REGIME OBBLIGATORIO**

Ciascun bovino dovrebbe essere identificato mediante un marchio auricolare visibile convenzionale E un identificatore elettronico (marchio auricolare o bolo). A differenza che con l'opzione 1, quest'opzione renderebbe necessaria l'introduzione di obblighi giuridici dell'Unione in materia di identificazione elettronica e apparecchi di lettura, che non andrebbero oltre quanto previsto dalle norme internazionali ISO.

*Tabella 1: Sintesi dei mezzi di identificazione ufficiale dei bovini per ciascuna opzione*

	<b>Opzione 1 Scenario "nessun intervento"</b>	<b>Opzione 2 REGIME FACOLTATIVO "Gli Stati membri UE possono optare per un regime obbligatorio" <b>2A</b></b>	<b>Opzione 2 REGIME FACOLTATIVO "Le parti interessate possono scegliere l'EID su base volontaria" <b>2B</b></b>	<b>Opzione 3 "Regime obbligatorio a livello UE"</b>
<b>Marchio auricolare convenzionale</b>	<b>2</b>	<b>1</b> (per gli Stati membri UE che optano per il regime obbligatorio) <b>2/1</b> (per gli Stati membri UE con il regime 2B)	<b>1</b> ( <i>disposti a utilizzare l'EID</i> ) <b>2</b> ( <i>non disposti a utilizzare l'EID</i> )	<b>1</b>
<b>Transponder elettronico (marchio auricolare o bolo)</b>	<b>0</b>	<b>1</b> (per gli Stati membri UE che optano per il regime obbligatorio) <b>1/0</b> (per gli Stati membri UE con il regime 2B)	<b>1</b> ( <i>disposti a utilizzare l'EID</i> ) <b>0</b> ( <i>non disposti a utilizzare l'EID</i> )	<b>1</b>

## **2.2 Etichettatura facoltativa delle carni bovine**

Per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine sono analizzati due diversi scenari:

**OPZIONE 1 – nessun intervento (scenario di base):** nessuna modifica del sistema attuale

**OPZIONE 2 – abolizione dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine.** Le disposizioni specifiche in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine verrebbero soppresse dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

## **3. ANALISI DELLE OPZIONI**

### **3.1 Identificazione elettronica dei bovini**

Quest'analisi si basa su tre fonti: i) uno studio esterno completato nel 2009<sup>1</sup>; ii) i dati forniti dalle autorità competenti degli Stati membri e iii) i dati raccolti nel corso delle consultazioni

<sup>1</sup> *Study on the introduction of electronic identification (EID) as official method to identify bovine animals within the EU : (Studio sull'introduzione dell'identificazione elettronica (EID) come metodo ufficiale*

con le parti interessate. Dall'analisi emerge che i costi e i benefici diretti non sono distribuiti in modo uniforme lungo la catena alimentare. I costi, connessi principalmente alle apparecchiature (transponder e lettori), sono sostenuti soprattutto dai produttori. Tutti i benefici finanziari del dispositivo elettronico (come la lettura elettronica tempestiva all'uscita dall'azienda agricola) ricadono tuttavia sugli operatori a valle della catena alimentare (ad esempio mercati, centri di raccolta, macelli). Le autorità competenti sono inoltre avvantaggiate dal fatto che tutti i dati possono essere informatizzati automaticamente, il che riduce i costi della manodopera. Lo studio conclude che l'opzione da preferire sarebbe quella di un regime facoltativo (2A) per l'introduzione dell'identificazione elettronica dei bovini in base a norme armonizzate.

### **Effetti dell'opzione 1 "nessun intervento" (scenario di base)**

La mancata modifica delle disposizioni in vigore significherebbe che ciascun bovino continuerebbe ad essere identificato mediante due marchi auricolari visibili convenzionali. Se i detentori di animali decidessero di utilizzare gli identificatori elettronici su base volontaria, questo sistema verrebbe ad aggiungersi ai due marchi ufficiali. L'OPZIONE 1 non affronta i problemi indicati da varie autorità competenti nelle relazioni di audit (Ufficio alimentare e veterinario (FVO), relazione di sintesi 9505/2003). Non si otterebbe neppure la riduzione degli oneri amministrativi per il settore. La maggior parte degli operatori intervistati ritiene il sistema attuale di identificazione e tracciabilità efficace, ma migliorabile. In caso di emergenza potrebbe, ad esempio, risultare difficile localizzare con precisione i bovini dal momento che i registri delle aziende non sono sempre aggiornati. Potrebbero mancare documenti, i dati e i documenti potrebbero essere male organizzati, si potrebbero verificare ritardi o errori nella segnalazione di alcuni eventi (nascite, movimenti, decessi) alla base di dati centrale o questi eventi potrebbero non essere notificati e non sempre viene effettuata la registrazione dei passaggi degli animali nei mercati e nei centri di raccolta.

La maggior parte degli operatori intervistati ritiene il sistema attuale di tracciabilità efficiente ed efficace, ma migliorabile. Alcune parti interessate sono persuase del valore aggiunto di un sistema di identificazione elettronica pienamente integrato in cui l'EID sia un presupposto essenziale. I produttori che non sono impegnati in prove sul campo e/o in attività di ricerca sull'argomento sono invece contrari all'idea di un'introduzione obbligatoria dell'identificazione elettronica: essi *non vedono alcun valore aggiunto nel fatto di sostituire semplicemente un marchio auricolare convenzionale con uno elettronico*.

Il principale motivo di preoccupazione in quest'opzione è la *mancanza di norme tecniche armonizzate a livello dell'Unione europea*. Ciascuno Stato membro può scegliere le proprie norme e questo approccio può condurre a una mancanza di armonizzazione. Se le tecnologie utilizzate in un dato Stato membro non fossero le stesse applicate in un altro Stato membro, lo scambio elettronico di dati risulterebbe impossibile in caso di esportazione da uno Stato membro ad un altro e si perderebbero i vantaggi dei sistemi di identificazione elettronica. La mancata modifica delle disposizioni in vigore significherebbe che ciascun bovino dovrebbe essere identificato mediante due marchi auricolari visibili convenzionali. La tracciabilità di ciascun bovino è garantita. Se i detentori di animali decidessero di utilizzare gli identificatori elettronici, la normativa attuale li autorizzerebbe a farlo ma solo *in aggiunta* ai due marchi auricolari ufficiali (convenzionali), il che significherebbe in totale tre mezzi di identificazione.

Se i produttori optassero per questo approccio malgrado l'assenza di armonizzazione delle norme tecniche, quest'opzione comporterebbe costi più elevati rispetto all'opzione 2 (regime facoltativo) e all'opzione 3 (regime obbligatorio) poiché sarebbero necessari **tre identificatori invece di due** per ogni animale.

### **Effetti dell'opzione 2 - regime facoltativo**

Nel caso dell'OPZIONE 2 non è possibile prevedere con esattezza quali Stati membri dell'UE e/o quali aziende introdurrebbero l'identificazione elettronica su base volontaria, il che rende difficile effettuare calcoli precisi per queste due sub-opzioni nel modello dei costi. Si ritiene pertanto che il costo totale dell'OPZIONE 2 sia compreso fra quello dell'OPZIONE 1 e quello dell'OPZIONE 3. In effetti, se con l'OPZIONE 2A l'identificazione elettronica diventasse **obbligatoria** in un dato Stato membro, questo comporterebbe costi identici all'OPZIONE 3. Di conseguenza i costi per Stato membro sarebbero quelli riportati nell'allegato VI e nello Studio sull'introduzione dell'identificazione elettronica (EID) come metodo ufficiale per identificare i bovini nell'UE. Non sono disponibili dati definitivi su *quali Stati membri dell'UE deciderebbero di applicare l'OPZIONE 2A o l'OPZIONE 2B* e non è facile avanzare ipotesi al riguardo nella presente relazione. La relazione ha tuttavia già fatto riferimento a una serie di Stati membri dell'UE che hanno deciso di introdurre l'identificazione elettronica dei bovini su base volontaria.

Uno dei principali vantaggi del regime facoltativo, che si tratti dell'OPZIONE 2A o dell'OPZIONE 2B, è rappresentato dal fatto che gli operatori avrebbero il tempo necessario per familiarizzarsi con il sistema di identificazione elettronica e per riconoscere il valore aggiunto offerto da tale sistema in particolari circostanze. L'opzione dell'approccio facoltativo lascia libertà di organizzazione agli Stati membri dell'UE e agli operatori privati, che potranno valutare se si tratti effettivamente di un miglioramento, considerando le differenze regionali e i diversi tipi di produzione, e se il sistema sia sufficientemente flessibile da ottenere l'appoggio delle autorità pubbliche. *Già attualmente l'identificazione elettronica dei bovini è autorizzata in vari Stati membri, dove è utilizzata dai produttori/operatori privati per interesse commerciale e esigenze di gestione.* Se l'introduzione dell'identificazione elettronica avvenisse su base volontaria, è logico supporre che tale regime verrebbe adottato dai detentori che già ne ottengono vantaggi immediati a livello di gestione della loro azienda. *Si tratta di una decisione totalmente privata che sarà presa per motivi economici (di mercato) da ciascun operatore.* Gli stessi operatori sono però disposti a prendere in considerazione l'introduzione facoltativa dell'identificazione elettronica in funzione dei vantaggi normativi proposti dalla Commissione. Ad esempio, se le singole informazioni fossero registrate centralmente *non sarebbe più necessario tenere i registri delle aziende o utilizzare documenti di movimento* (necessari anche qualora non siano richiesti i passaporti); anche *autorizzare la segnalazione da parte di terzi*, come ad esempio i trasportatori, cosicché i detentori non siano più tenuti a segnalare i movimenti degli animali in uscita dall'azienda (sistema già in vigore per altre specie), costituirebbe un incentivo. La possibilità di registrare i movimenti in uscita in un punto di controllo principale (ossia un mercato o macello) comporterebbe notevoli vantaggi. Se queste altre modifiche fossero inserite nel regolamento, gli utilizzatori sarebbero in grado di identificare vantaggi normativi quantificabili e *deciderebbero pertanto essi stessi di utilizzare l'identificazione elettronica.* Una estrappolazione completa a livello degli Stati membri o dell'Unione resta però arbitraria e potrebbe condurre rapidamente a conclusioni errate. L'introduzione su base volontaria potrebbe tuttavia avere conseguenze negative nel breve periodo in quanto la situazione potrebbe variare da uno Stato membro all'altro, creando un certo livello di confusione per l'identificazione. Nel caso degli scambi intra-UE può

diventare assai difficile sapere quale tipo di identificazione ufficiale venga utilizzato. Come per l'OPZIONE 1, alcuni Stati membri dell'UE e alcune parti interessate ritengono che l'attuale sistema di identificazione e tracciabilità dei bovini sia pienamente operativo e soddisfacente così com'è. Per quanto riguarda la fiducia dei consumatori, con l'OPZIONE 2 sarebbe difficile distinguere le carni provenienti da animali identificati elettronicamente da quelle provenienti da animali identificati con i marchi convenzionali: l'impatto sarebbe pertanto nullo. I sistemi nazionali o regionali di *tracciabilità* potrebbero tuttavia diventare maggiormente precisi e rapidi negli Stati membri dell'UE che scegliersero l'**Opzione 2A**, il che rafforzerebbe la fiducia dei consumatori.

### **Effetti dell'opzione 3 – regime obbligatorio**

Quest'opzione non è forse la migliore in quanto sfavorirebbe dal punto di vista economico alcune parti interessate, come ad esempio i piccoli produttori, ma sarebbe la più efficace in termini di protezione dei consumatori (tracciabilità) e di **riduzione degli oneri amministrativi, come pure per evitare i rischi legati alla coesistenza di due sistemi di identificazione**. Tale opzione sarebbe inoltre giustificabile per la sua migliore coerenza con le politiche dell'UE in materia di identificazione elettronica di altre specie animali (ad esempio, gli ovini). Dall'analisi dell'OPZIONE 3 (regime obbligatorio) si può concludere che la maggior parte dei costi sarebbe sostenuta dai produttori mentre i vantaggi ricadrebbero sugli operatori lungo tutta la catena alimentare. Una delle principali critiche sollevate dalle parti interessate è che non sarebbero coloro che pagano a beneficiare effettivamente degli investimenti. Lo studio citato sopra opera una distinzione, nel quadro dell'OPZIONE 3, tra l'approccio in cui tutti i bovini devono essere provvisti di un identificatore elettronico *entro il primo anno* dall'entrata in vigore del nuovo regolamento (*regolarizzazione straordinaria* – *vedi tabella 8*) e un *approccio transitorio* in cui l'identificatore elettronico sarebbe applicato solo agli animali appena nati. Alcune parti interessate (in particolare i rappresentanti dell'industria della carne) hanno espresso la loro preferenza per l'opzione obbligatoria e per l'applicazione *entro il termine di un anno*. L'Opzione 3 non comporterebbe i problemi relativi alla coesistenza di due sistemi diversi di identificazione degli animali descritti per l'OPZIONE 2. Con l'OPZIONE 3 tutte le parti interessate sarebbero tenute a utilizzare l'identificazione elettronica, il che permetterebbe un miglioramento ottimale della rapidità e dell'esattezza del sistema di tracciabilità.

Per quanto riguarda l'impatto economico sulle parti interessate, la categoria che risentirebbe delle maggiori conseguenze sarebbe quella degli **allevatori** dal momento che sarebbero questi ultimi a sostenere i costi della marcatura. Un confronto fra la lettura elettronica e la lettura manuale (opzione 3 contro opzione 1) dimostra chiaramente che l'aumento dei costi delle apparecchiature (identificatori e lettori) non è automaticamente compensato, per quanto riguarda gli allevatori, dalla riduzione dei costi della manodopera. Alcuni Stati membri dell'UE possono scegliere di indennizzare gli allevatori per i costi della marcatura facendo ricorso a fondi di sviluppo rurale e ad altri tipi aiuti pubblici statali. L'OPZIONE 3 potrebbe tuttavia notevolmente ridurre i rischi di errore nel processo di identificazione, registrazione e/o notifica dei movimenti degli animali, il che potrebbe comportare, rispetto alle OPZIONI 1 e 2, un ridimensionamento del regime di pagamento diretto e di altri regimi previsti nel quadro della PAC. L'impatto dell'impiego di transponder a radiofrequenza (RFID) **nell'automazione degli allevamenti di vitelli e di vacche da latte** è descritto in dettaglio nell'**allegato XXI**: la conclusione è che il loro utilizzo è vantaggioso per l'automazione degli allevamenti di bovini mentre risulta meno vantaggioso nel caso degli allevamenti di vacche da latte in cui il grado di automazione è già elevato. La lettura elettronica sarebbe d'altro canto

maggiormente efficace in termini di costi **per i mercati, i centri di raccolta e, in misura minore, per i macelli**. Queste parti interessate trasferiscono gli animali di frequente e dovrebbero sostenere solamente i costi delle apparecchiature di lettura e non quelli legati alla marcatura. Le conseguenze per i fornitori di apparecchiature di identificazione elettronica (società) potrebbero dipendere dall'organizzazione della fornitura negli Stati membri dell'UE (ad esempio, gare d'appalto, organismi nazionali, fornitore unico/governo per Stato membro ecc.). Alcune parti interessate (in particolare i rappresentanti dell'industria della carne) hanno espresso la loro preferenza per l'opzione obbligatoria e per l'applicazione *entro il termine di un anno*. Questo comporterebbe conseguenze di bilancio per le **autorità competenti** in quanto gli attuali sistemi informatici dovrebbero essere adattati alle esigenze dell'identificazione elettronica. Lo studio citato sopra ha concluso che le autorità competenti sarebbero avvantaggiate dal fatto che tutti i dati sarebbero informatizzati automaticamente, il che **ridurrebbe i costi della manodopera come pure gli oneri amministrativi** a loro carico. L'identificazione elettronica potrebbe avere un effetto positivo in quanto agevolerebbe le attività delle autorità competenti come nel caso degli audit del regime di pagamento diretto e di altri regimi previsti nel quadro della PAC (è probabile che gli ispettori dispongano già degli apparecchi di lettura elettronica per ovini e caprini). Le autorità competenti possono ricavare maggiori vantaggi dall'**OPZIONE 3** rispetto alle Opzioni 2 e 1. Le possibili ripercussioni sui prezzi **al consumo** sarebbero modeste rispetto all'**OPZIONE 1**. Supponendo che un aumento dei prezzi della carne sia necessario per compensare l'incremento dei costi di produzione conseguente all'introduzione dell'identificazione elettronica, i prezzi della carne aumenterebbero al massimo dell'1%.

Le tabelle di sintesi che seguono forniscono informazioni sugli effetti economici dei costi stimati di tutte le attività legate alla registrazione ufficiale dei bovini secondo lo scenario di base (Opzione 1, indicata però nelle tabelle come Opzione 3) e secondo il regime obbligatorio (Opzione 3, indicata però nelle tabelle come Opzione 1), suddivise per attività e per operatore. Da esse può essere ricavato il costo supplementare totale rispetto allo scenario di base. Il costo dell'opzione che prevede un regime obbligatorio (indicata nella tabella come opzione 1) riflette le variazioni legate all'uso di marchi auricolari elettronici o di un bolo.

*Tabella 2: confronto dei costi dell'opzione "regime obbligatorio" e dell'opzione di base, per attività e secondo due scenari*

	Task 1: Preparatory	Task 2: Identification	Task 3: Reading	Task 4: ID transfer	Task 5: Processing by CA	Task 6: Removal & recycling	TOTAL
<b><i>SCENARIO 1 : EID BUT NO e-reading AND NO e-transfer</i></b>							
Option 1: E-ear tag	148.412	201.585	84.671	42.335	20.283	9.774	507.060
Option 1: Bolus	148.412	274.737	84.671	42.335	20.283	21.177	591.615
Option 3: Do Nothing	0	177.145	84.671	42.335	20.283	9.774	334.208
Difference for E-ear tag	148.411,5	24.440,4	0,0	0,0	0,0	0,0	172.852
%		13,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,72%
Difference for Bolus	148.411,5	97.592,6	0,0	0,0	0,0	11.402,9	257.407
%		55,09%	0,00%	0,00%	0,00%	116,67%	77,02%
<b><i>SCENARIO 2: EID AND e-reading AND e-transfer</i></b>							
Option 1: E-ear tag	158.186	201.585	308.010	127.788	0	9.774	805.344
Option 1: Bolus	158.186	274.737	309.086	127.788	0	21.177	890.975
Option 3: Do Nothing	0	177.145	84.671	42.335	20.283	9.774	334.208
Difference for E-ear tag	158.186,3	24.440,4	223.339,4	85.453,2	-20.283,3	0,0	471.136
%		13,80%	263,77%	201,85%	-100,00%	0,00%	140,97%
Difference for Bolus	158.186,3	97.592,6	224.415,7	85.453,2	-20.283,3	11.402,9	556.767
%		55,09%	265,05%	201,85%	-100,00%	116,67%	166,59%

Tabella 3: confronto dei costi dell'opzione "regime obbligatorio" e dell'opzione di base, per ogni tipo di operatore (in migliaia di euro e in percentuale) e secondo due scenari

	<b>Big breeders</b>	<b>Small Breeders</b>	<b>Market &amp; assembly centers</b>	<b>Slaughter-houses</b>	<b>Competent Authorities</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SCENARIO 1 : EID BUT NO e-reading AND NO e-transfer</b>						
Option 1: E-ear tag	294.497	106.018	50.310	35.838	20.397	<b>507.060</b>
Option 1: Bolus	358.064	115.603	50.310	47.241	20.397	<b>591.615</b>
Option 3: Do Nothing	203.163	27.176	49.377	34.209	20.283	<b>334.208</b>
Difference for E-ear tag	<b>91.333,7</b>	<b>78.841,9</b>	<b>932,7</b>	<b>1.629,9</b>	<b>113,7</b>	<b>172.852</b>
%	<b>44,96%</b>	<b>290,12%</b>	<b>1,89%</b>	<b>4,76%</b>	<b>0,56%</b>	<b>51,72%</b>
Difference for Bolus	<b>154.900,5</b>	<b>88.427,4</b>	<b>932,7</b>	<b>13.032,7</b>	<b>113,7</b>	<b>257.407</b>
%	<b>76,24%</b>	<b>325,39%</b>	<b>1,89%</b>	<b>38,10%</b>	<b>0,56%</b>	<b>77,02%</b>
<b>SCENARIO 2: EID AND e-reading AND e-transfer</b>						
Option 1: E-ear tag	652.424	106.018	13.748	33.041	114	<b>805.344</b>
Option 1: Bolus	716.821	115.603	13.912	44.525	114	<b>890.975</b>
Option 3: Do Nothing	203.163	27.176	49.377	34.209	20.283	<b>334.208</b>
Difference for E-ear tag	<b>449.260,6</b>	<b>78.841,9</b>	<b>-35.629,1</b>	<b>-1.167,9</b>	<b>-20.169,6</b>	<b>471.136</b>
%	<b>221,13%</b>	<b>290,12%</b>	<b>-72,16%</b>	<b>-3,41%</b>	<b>-99,44%</b>	<b>140,97%</b>
Difference for Bolus	<b>513.657,6</b>	<b>88.427,4</b>	<b>-35.464,5</b>	<b>10.316,4</b>	<b>-20.169,6</b>	<b>556.767</b>
%	<b>252,83%</b>	<b>325,39%</b>	<b>-71,82%</b>	<b>30,16%</b>	<b>-99,44%</b>	<b>166,59%</b>

### 3.2 Etichettatura facoltativa delle carni bovine

Per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine esistono due diversi scenari:

**Opzione 1 – nessun intervento (scenario di base):** nessuna modifica del sistema attuale

**Opzione 2 – abolizione dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine.** Le disposizioni specifiche in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine verrebbero soppresse dal regolamento (CE) n. 1760/2000, ma si manterebbe invariata l'etichettatura obbligatoria relativa all'origine delle carni bovine.

*Ripercussioni economiche dell'opzione da preferire rispetto allo scenario di base:* verrebbe meno la procedura amministrativa per l'approvazione delle indicazioni facoltative figuranti sulle etichette di carni bovine. Gli operatori potrebbero continuare a utilizzare le attuali etichette. Non vi sarebbero rischi per l'informazione dei consumatori in quanto tutte le indicazioni sulle etichette sarebbero disciplinate dalla legislazione orizzontale dell'UE in vigore, che sarebbe applicabile alle carni bovine esattamente come avviene attualmente per altri tipi di carni. Il "progetto UE relativo alla misurazione di riferimento e alla riduzione dei costi amministrativi" ha calcolato una possibile riduzione degli oneri amministrativi pari a 362 000 EUR. Nell'allegato VIII figura una panoramica dettagliata delle ripercussioni sui diversi operatori.

## **4 LE OPZIONI DA PREFERIRE**

### 4.1 Identificazione elettronica dei bovini

Si può concludere che l'**OPZIONE 3 "regime obbligatorio"** non è attualmente la migliore in quanto sfavorirebbe dal punto di vista economico alcune parti interessate, come ad esempio i piccoli produttori, ma essa sarebbe la più efficace in termini di **protezione dei consumatori**

**(tracciabilità) e di riduzione degli oneri amministrativi, come pure per evitare rischi negli scambi intra-UE.** L'**OPZIONE 1 "nessun intervento"** potrebbe comportare norme tecniche diverse e nuocere agli scambi intra-UE. Quest'opzione, inoltre, non risponde alle aspettative del settore per quanto riguarda la riduzione degli oneri amministrativi. L'**OPZIONE 2B "regime facoltativo a livello delle parti interessate"** non è stata giudicata valida dalla maggior parte degli operatori intervistati in quanto potrebbe comportare due diversi sistemi in ogni Stato membro dell'UE e, alla fine, due diversi mercati, con il rischio di generare confusione e possibili ripercussioni sull'efficacia dell'attuale sistema di tracciabilità.

**Il modo migliore di modificare il sistema di identificazione è quindi quello di introdurre l'identificazione elettronica su base volontaria (OPZIONE 2A), lasciando ad ogni Stato membro dell'UE la possibilità di decidere** se rendere l'identificazione elettronica obbligatoria sul territorio nazionale. Gli Stati membri dell'UE hanno pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. Per questi motivi sarebbe auspicabile raccomandare che ogni Stato membro collabori con tutti gli operatori della catena alimentare per determinare il valore aggiunto dell'identificazione elettronica e garantire l'accettazione del sistema affinché esso sia reso obbligatorio al momento opportuno. Invece di esservi costretto, ogni Stato membro potrebbe decidere di introdurre l'identificazione elettronica per legge a tempo debito. Rispetto all'**OPZIONE 2B**, l'**OPZIONE 2A** può limitare i problemi legati alla coesistenza di due diversi sistemi di identificazione. Per quanto riguarda la riduzione degli oneri amministrativi, l'**OPZIONE 2A** è preferibile all'**OPZIONE 2B**. Per concludere, benché l'identificazione elettronica comporti costi più elevati rispetto all'identificazione convenzionale, è stato dimostrato che le imprese ne possono trarre benefici in casi specifici. L'identificazione elettronica sarà probabilmente accettata dagli operatori solo se si considereranno sia i suoi vantaggi normativi che quelli offerti alle imprese. *L'opzione da preferire è pertanto quella di un regime facoltativo (opzione 2) che lasci agli Stati membri la possibilità di introdurre un regime obbligatorio a livello nazionale (sub-opzione 2A).* L'efficienza, l'efficacia e la coerenza dell'opzione 2A potrebbero essere valutate qualche tempo dopo la sua attuazione. In base a tale valutazione la Commissione potrebbe riflettere ulteriormente sulla necessità di rafforzare l'applicazione obbligatoria dell'identificazione elettronica a livello dell'UE.

#### **4.2 Etichettatura facoltativa delle carni bovine**

Si può concludere che l'opzione da preferire è l'opzione 2.